



Semplificazioni fiscali e nuovi adempimenti

27 giugno 2019

La Camera ha concluso l'esame dell'[A.C. 1074-A](#); il provvedimento introduce un complesso di misure di **semplificazione fiscale** e di **riduzione degli oneri amministrativi** a carico dei contribuenti, nonché di **sostegno alle attività economiche**. La Commissione VI Finanze della Camera ha svolto un approfondito **ciclo di audizioni** sulla proposta.

L'esame del provvedimento è dunque passato al Senato ([A.S. 1294](#)).

Tuttavia, durante l'**esame alla Camera del decreto-legge Crescita** (D.L. n. 34 del 2019) le **disposizioni** della proposta in parola sono **confluite nel relativo disegno di legge di conversione**. Guarda qui il [dossier](#).

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA

L'introduzione della fattura elettronica

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

L'articolo 1, comma 209, legge n. 244 del 2007, ha introdotto l'obbligo di invio elettronico delle fatture alla PA, mentre il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 ha dato attuazione all'**obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori**. In un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica: Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal **6 giugno 2014**, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applica, dal **31 marzo 2015**, a tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali; le PA non possono pertanto procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

Successivamente, la legge di [delega fiscale](#) (articolo 9, legge n. 23 del 2014) ha previsto di incentivare l'utilizzo della **fatturazione elettronica**: in attuazione di tali norme è stato emanato il [Decreto Legislativo n. 127 del 2015](#), che consente ai contribuenti di usare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2016. Dal **1° gennaio 2017**, il Ministero dell'economia e delle finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il **Sistema di Interscambio** per la trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura. Dalla stessa data, chi effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) può trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione.

La [legge di bilancio 2018](#), in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè *Business to Business*), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè *Business to Consumer*) **l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche** attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a partire dal **1° gennaio 2019**. Sono esonerati dal

predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel [provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018](#) pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato per i contribuenti, all'interno della [sezione tematica](#) dedicata del sito internet, una [nuova guida - pdf](#), in cui spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture.

Il [decreto-legge in materia di "pace fiscale" e semplificazioni \(n. 119 del 2018\)](#) ha introdotto numerose norme volte a semplificare gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica e anche la [Legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), reca alcune disposizioni tese a disciplinare l'istituto. Disposizioni di semplificazione e di estensione della e-fattura sono contenute nel [decreto-legge crescita \(n. 34 del 2019\)](#).

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 11-*bis* del [decreto-legge n. 87 del 2018](#), in cui è confluito il testo del decreto-legge n. 79 del 2018, ha rinviato al **1° gennaio 2019** l'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della **fatturazione elettronica** per la vendita di **carburante** a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.

Le Camere hanno espresso, altresì, il parere sullo schema di decreto legislativo ([atto del Governo n. 49](#)), volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/55/UE relativa alla **fatturazione elettronica negli appalti pubblici**. Si recepiscono così le regole tecniche dello standard europeo (previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione) integrandole con la disciplina nazionale. Il decreto legislativo è stato successivamente emanato e pubblicato sulla [G.U. del 17 gennaio 2019](#).

Nella risposta [all'interrogazione n. 5-01347 nella VI Commissione \(finanze\) della Camera](#), del 31 gennaio 2019, il Governo ha precisato che in merito alla traslazione della qualifica di debitore d'imposta in capo al soggetto che emette la fattura deve sottolinearsi che il soggetto che emette la fattura non assume tale ruolo in quanto la responsabilità per l'emissione della fattura e per l'assolvimento dell'imposta permane in capo al cedente/prestatore

Gli interventi del decreto n. 119 del 2018, della Legge di bilancio 2019 e del decreto-legge "crescita" in materia di fattura elettronica

Come anticipato, il decreto-legge n.119 del 2018 contiene numerose norme volte a disciplinare l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica.

In particolare il decreto prevede:

- l'esonero dalla **fattura elettronica** per le **associazioni sportive dilettantistiche** che applicano il regime forfetario opzionale e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un **importo non superiore a euro 65.000**;

- la **disapplicazione**, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, **delle sanzioni** previste dalla legge per il caso di emissione di **fattura elettronica oltre termine**, purché essa sia emessa **nei termini per far concorrere l'imposta** alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale) e la riduzione delle sanzioni per le fatture tardive che partecipano a successive liquidazioni; per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con **cadenza mensile** le deroghe richiamate si applicano fino al **30 settembre 2019**;

- l'esonero, per il periodo d'imposta 2019, dall'obbligo di fatturazione elettronica per i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria** ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; [l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, c.d. "semplificazioni"](#), amplia tale esonero estendendolo alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche **anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**.

Su un piano più generale, (articolo 11) viene introdotta una disposizione che consente, a decorrere **dal 1° luglio 2019**, l'emissione delle fatture **entro 10 giorni** dall'effettuazione delle operazioni. Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione deve darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione. La norma non incide la disciplina dell'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione. Sono modificati anche (articolo 12) i **termini di annotazione** delle fatture emesse: tutte le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Si abroga (articolo 13) l'obbligo di **numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti**, che disciplina la registrazione degli acquisti. Tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio.

inoltre, a partire dalle operazioni IVA relative al 2020, nell'ambito di un programma di assistenza *online*, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in un'apposita area riservata, le bozze relative al registro delle fatture emesse, al registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati, alla liquidazione periodica dell'IVA e alla dichiarazione annuale dell'IVA.

L'articolo 15-*bis* dispone che con decreto del MEF siano definite le cause che consentono alle amministrazioni pubbliche destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto.

La legge di bilancio 2019, [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), ha disposto:

- l'esonero anche **per i concessionari** dall'obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche;

- la possibilità di consultazione delle fatture elettroniche solo ed esclusivamente **su richiesta** degli interessati e non una generalizzata messa a disposizione per tutti i contribuenti; tale ultimo intervento recepisce le indicazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nel [Provvedimento in tema di fatturazione elettronica - 20 dicembre 2018](#), in cui si rileva, tra l'altro, che la finalità perseguita attraverso una generalizzata messa a disposizione di tutti i contribuenti del servizio, anche **in assenza di una loro specifica richiesta**, non può giustificare, per impostazione predefinita, una complessiva e integrale archiviazione da parte dell'Agenzia delle entrate di miliardi di fatture che comportano il trattamento sistematico, e su larga scala, dei dati personali.

Con il [decreto-legge n. 34 del 2019 \(cd. decreto crescita\)](#):

- si estende l'obbligo di **fatturazione elettronica** anche ai **rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi**;

- si inseriscono tra le attività qualificate come "commercio al minuto" a fini IVA anche le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2019. Dall'assimilazione discende uno specifico regime di adempimenti IVA: in particolare, tali attività sono esonerate dall'obbligo di emettere fattura, salvo richiesta in tal senso proveniente dal cliente;

- si modifica il termine per l'emissione della fattura previsto dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, prevedendo che a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio;

- si consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

Le comunicazioni IVA (Spesometro)

Con l'articolo 11 del **decreto-legge n. 87 del 2018** sono **posticipati** i termini per lo **spesometro 2018**. In particolare si stabilisce che la comunicazione dei dati relativi al **terzo trimestre 2018** è effettuata entro il **28 febbraio 2019**, in luogo del mese di novembre 2018. Nel caso di trasmissione semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre ed al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.

Il provvedimento ha eliminato lo **spesometro** per tutti i **produttori agricoli** assoggettati a regime IVA agevolato; si esonerano dall'obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica.

Lo spesometro

Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 4) ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA, la comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e ha introdotto due adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi (semestralmente per il primo anno):

- la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011, c.d. spesometro);
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2011).

L'articolo 1-*ter* del D.L. n. 148 del 2017 ha previsto la disapplicazione delle sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni fossero effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.

I contribuenti possono effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale e i dati da comunicare (ridotti rispetto al passato) sono: la partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, il codice fiscale; la data e il numero della fattura; la base imponibile; l'aliquota applicata e l'imposta; la tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura. Inoltre, il contribuente può trasmettere il documento riepilogativo - in luogo dei dati relativi alle singole fatture - delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro.

L'Agenzia delle entrate ha adottato il [provvedimento](#) del 5 febbraio 2018 con le specifiche tecniche e i relativi allegati per la predisposizione e la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La scadenza dell'invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017 è stata spostata al 6 aprile 2018. In precedenza l'Agenzia aveva definito le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati con il [provvedimento del 27 marzo 2017](#).

La **legge di bilancio 2018** (n. 205 del 2017, commi 909-928) dal 1° gennaio 2019 introduce la fatturazione elettronica nei rapporti tra privati (disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e contestualmente **abroga**, a decorrere dalla stessa data, **lo spesometro**. Inoltre (al comma 932), per evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre sia effettuata entro il 30 settembre, in luogo del 16 settembre.

Il mese successivo alla scadenza trimestrale, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. L'obiettivo della normativa è quello di contrastare il fenomeno dell'omesso versamento dell'IVA dichiarata che concorrerebbe al *gap* IVA complessivo per circa 8,4 miliardi di euro relativamente all'anno di imposta 2012.